



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DELLE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO

**Approvato con delibera di Consiglio comunale n° 29
del 4 giugno 2019**

(prot. n° 86754/2019)

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Ambito di applicazione

CAPO II - SALE GIOCHI

Art. 4 - Procedimenti amministrativi

Art. 5 - Caratteristiche dei locali

Art. 6 - L'istanza

Art. 7 - Somministrazione accessoria

Art. 8 - Decadenza

CAPO III - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 9 - Distanze minime dai luoghi sensibili

CAPO IV - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE O IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO NON GIA' IN POSSESSO DI LICENZE EX ART. 86 C. 1 O 88 TULPS

Art. 10 - Distanze minime dai luoghi sensibili

Art. 11 - L'istanza

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Pubblicità

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Norme transitorie

Art. 15 - Entrata in vigore e abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle sale giochi e per l'installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro nelle altre attività, come previsto dagli artt. 86 e 110 del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con RD n° 773 del 18 giugno 1931.

ART.2 - OBIETTIVI

Con il presente regolamento, il Comune si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione sul territorio degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro e delle sale giochi sia compatibile con la sostenibilità dell'ambiente circostante, favorisca un corretto rapporto con l'utenza, incentivi l'accesso responsabile al gioco, tuteli i minori e le fasce più a rischio e contribuisca a contrastare il fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di competenza del Comune in materia di sale giochi e di installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro nelle altre attività (art. 86 Tulp), per quanto non già previsto dalle fonti normative di rango superiore.

CAPO II SALE GIOCHI

Art. 4 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'avvio dell'attività di sala giochi, sia essa nuova o già esistente, è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata dal dirigente competente, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, correttamente compilata e completa di tutti i suoi allegati.

La domanda incompleta è irricevibile. Può tuttavia essere regolarizzata entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio preposto, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena il rigetto.

L'ampliamento o la riduzione della superficie dei locali devono essere comunicate al Comune, allegando la planimetria aggiornata, in scala almeno 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, comprendente il layout degli arredi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali delle sale giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- destinazione d'uso commerciale;
- sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con Regio decreto n° 635 del 6/5/1940;
- ubicazione all'interno delle aree prescritte dall'art. 54 della legge regionale n° 30 del 30/12/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- eventuale adeguamento a quanto previsto dal DPR n° 151/2011 (allegato I, punto 65), in materia di prevenzione incendi.

Art. 6 - L'ISTANZA

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- le generalità complete dell'impresa richiedente;
- l'ubicazione precisa e i dati catastali dei locali sede dell'attività, con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e all'eventuale somministrazione;
- i dati relativi al possesso dei locali;
- la comunicazione dell'insegna esterna;
- la comunicazione dell'orario di apertura al pubblico.

Alla domanda devono essere allegati:

- la planimetria dei locali, aggiornata alla presentazione dell'istanza, in scala almeno 1:100, redatta da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano, nonché

quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, degli apparecchi senza vincita in denaro e dell'eventuale area di somministrazione;

- l'asseverazione tecnica, riguardante le caratteristiche dei locali previste dall'art. 5 del presente regolamento;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr n° 445/2000, concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore e degli eventuali altri amministratori della società, dei requisiti morali previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività;
- la copia del documento d'identità del sottoscrittore e degli altri eventuali amministratori;
- la copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
- l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria al Comune.

Art. 7 - SOMMINISTRAZIONE ACCESSORIA

L'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla normativa vigente in materia.

L'area utilizzata non potrà essere superiore a $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva a disposizione del pubblico.

Art. 8 - DECADENZA

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'attività di sala giochi è soggetta a decadenza, qualora i locali perdano i requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Il Comune provvede a sospendere l'attività autorizzata per un periodo non superiore a 90 giorni, salvo proroga, quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Entro tale termine, il titolare riprende l'attività, una volta dimostrato di aver ripristinato i requisiti mancanti.

Qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione, o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

CAPO III

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 9 - DISTANZE MINIME DAI LUOGHI SENSIBILI

L'installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro negli esercizi pubblici, già in possesso della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 86 c. 1 del TULPS, non necessita di ulteriore licenza.

L'installazione è consentita nel rispetto della distanza minima di 500 metri lineari dai seguenti luoghi c.d. "sensibili":

- Università;
 - istituti scolastici di qualsiasi grado;
 - centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
 - strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale;
 - luoghi di culto;
 - il perimetro iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (WHC IT712 bis), relativo al centro storico di Vicenza, con relativa Buffer zone, e delle aree monumentali delle tre ville palladiane (La Rotonda, Trissino, villa Gazzotti-Grimani, detta villa Marcello, a Bertesina).
- L'installazione dovrà rispettare anche la distanza minima di 100 metri lineari da:
- sportelli bancari/bancomat;
 - sportelli postali;
 - agenzie di prestiti su pegno;
 - attività di "compro oro" o altri preziosi.

Le distanze dovranno essere misurate sul percorso pedonale più breve, che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro.

CAPO IV
INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO
NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI,
NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE
O IN ALTRE AREE APERTE AL PUBBLICO
NON GIA' IN POSSESSO DI LICENZE EX ART. 86 C. 1 o 88 TULPS

ART. 10 - DISTANZE MINIME DAI LUOGHI SENSIBILI

L'installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro negli esercizi commerciali diversi da quelli già in possesso delle licenze art. 86 c. 1 o 88 Tulps, o per l'installazione nei circoli privati non già in possesso di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, è consentita previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 86 c. 3 Tulps.

L'installazione è consentita nel rispetto della distanza minima di 500 metri dai seguenti luoghi c.d. "sensibili":

- Università;
- istituti scolastici di qualsiasi grado;
- centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale;
- luoghi di culto;
- il perimetro iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (WHC IT712 bis), relativo al centro storico di Vicenza, con relativa Buffer zone, e delle aree monumentali delle tre ville palladiane (La Rotonda, Trissino, villa Gazzotti-Grimani, detta villa Marcello, a Bertesina).

L'installazione dovrà rispettare anche la distanza minima di 100 metri lineari da:

- sportelli bancari/bancomat;
- sportelli postali;
- agenzie di prestiti su pegno;
- attività di "compro oro" o altri preziosi.

Le distanze dovranno essere misurate sul percorso pedonale più breve, che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro.

ART. 11 - L'ISTANZA

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati:

- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore e degli eventuali altri amministratori della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;
- l'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, riguardante il possesso dei requisiti di sorvegliabilità del locale, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n° 635 del 6/5/1940;
- l'asseverazione tecnica, riguardante il rispetto della distanza di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- la copia del documento d'identità del sottoscrittore e degli altri eventuali amministratori;
- la copia del permesso di soggiorno, per i soggetti residenti in Italia non appartenenti all'Unione Europea.

L'ufficio comunale competente provvederà a rilasciare l'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, purché completa e regolare, dopo aver valutato e verificato la documentazione prodotta.

L'istanza incompleta è irricevibile. L'eventuale documentazione mancante dovrà essere integrata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta da parte dell'Ufficio competente, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena il rigetto.

CAPO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - PUBBLICITA'

Su ciascun apparecchio per il gioco lecito con vincita in denaro dovrà essere apposto un avviso, contenente i recapiti dell'Ambulatorio per il gioco d'azzardo del Dipartimento per le dipendenze dell'Aulss di riferimento.

A tale servizio si potranno rivolgere i giocatori a rischio di sviluppare fenomeni di dipendenza dal gioco.

Art. 13 - SANZIONI

Salvo diverse disposizioni di legge, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. n° 267/2000, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 € e un massimo di 500 €.

Con provvedimento apposito, la Giunta comunale può prevedere importi diversi per singole specifiche violazioni.

Art. 14 - NORME TRANSITORIE

Le attività di gioco lecito, offerte tramite apparecchi con vincita in denaro, già esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esentate dal rispetto dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10, anche in caso di successivo subentro.

Le istanze di cui all'art. 6 già in itinere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono esaminate e autorizzate in base a quanto previsto dallo stesso.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e abroga il precedente, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 62/86323 del 19/12/2011.